Dipartimento delle Finanze

SISTAN
Sistema Statistico Nazionale

STATISTICHE SULLE DICHIARAZIONI FISCALI

NOVITA' NORMATIVE IRES

ANNO D'IMPOSTA 2018

A cura di
Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali Ufficio di Statistica

Sommario

1 Società di capitali ... 3

1.1 Termine di trasmissione ... 3

1.2 Super ammortamento e iper-ammortamento ... 3

1.3 Agevolazione alla crescita economica (ACE) ... 4

1.4 Erogazioni liberali a favore del Terzo Settore ... 4

1.5 Crediti d'imposta ... 4

1.6 Stabile organizzazione ... 6

1.7 Quadro RS ... 7

1.8 Regime tributario delle società cooperative ... 7

1.9 Quadro RQ sezione XI-A Addizionale per il settore creditizio e finanziario ... 7

2 Enti non commerciali ... 9

2.1 Premessa ... 9

2.2 Decreto correttivo – D. Lgs. N. 3 agosto 2018, n.105 ... 9

2.3 Il regime fiscale transitorio delle Organizzazioni di Volontariato ... 10

1 Società di capitali

1.1 Termine di trasmissione

Il termine di presentazione della dichiarazione dei Redditi/2019 delle Società di capitali è stato spostato al 30 novembre 2019 (che slitta al 2 dicembre 2019 in quanto ricade di sabato) per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare.

Invece, per le società con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare l'invio avviene entro l'ultimo giorno dell'undicesimo[1] mese successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta.

1.2 Super ammortamento e iper-ammortamento

Sono prorogate per l'anno 2018 le misure agevolative del super e iper-ammortamento.

In particolare, la maggiorazione del super ammortamento passa dal 40% al 30% e sono esclusi gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto. E' possibile fruire dell'agevolazione anche per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Vengono inoltre confermati l'iper-ammortamento (nella misura del 150%) ed il super-ammortamento, nella misura del 40%, relativi ai beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Tra i beni agevolabili, come da allegato B alla legge n. 232/2016, sono aggiunti anche:

1. i sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;
2. i software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
3. i software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

[1] Per le annualità precedenti il termine di presentazione era l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta.

1.3 Agevolazione alla crescita economica (ACE)

Per l'anno d'imposta 2018 viene abbassato dall'1,6% all'1,5% il rendimento nozionale del capitale proprio ammesso in deduzione dal reddito complessivo.

1.4 Erogazioni liberali a favore del Terzo Settore

Nel 2018 per le persone giuridiche è stata introdotta la deducibilità dal reddito complessivo netto, nel limite del 10% del reddito complessivo, delle erogazioni a favore delle Onlus, Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

In dichiarazione tale informazione è rilevabile nel rigo RN6.

1.5 Crediti d'imposta

Vengono introdotti nuovi crediti d'imposta che trovano evidenza nel quadro RU. I principali riguardano le seguenti spese:

a. ***spese per formazione***: è previsto un credito d'imposta nella misura del 40% delle spese relative ad attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud etc. Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attività di formazione pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. Il credito d'imposta viene indicato in dichiarazione con codice F7 del quadro RU;
b. ***imprese della cultura:*** è previsto un credito d'imposta pari al 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi. Destinatari dell'agevolazione sono le imprese culturali e creative, ovvero le imprese ed i soggetti che rispondono alle seguenti caratteristiche:
    - svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia, in UE o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo;
    - sono soggetti passivi d'imposta in Italia;
    - hanno quale oggetto sociale attività (quali l'ideazione, la creazione ed altre fattispecie elencate dalla norma) relative ai prodotti culturali, ovvero i beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti letteratura, musica, arti figurative ed applicate, spettacolo dal vivo, cinematografia e audiovisivo, archivi, biblioteche, musei, patrimonio culturale e relativi processi di innovazione.

E' previsto un limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il credito d'imposta viene indicato in dichiarazione con codice E6 del quadro RU;

c. ***acquisti di prodotti di plastiche provenienti da raccolta differenziata:*** è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per gli acquisti di prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. Il credito d'imposta viene indicato in dichiarazione con codice E8 del quadro RU;

d. ***social-bonus:*** viene riconosciuto un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti enti e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro e con modalità non commerciali, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

   Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento delle erogazioni effettuate e spetta nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta viene indicato in dichiarazione con codice F6 del quadro RU;

e. ***spese sulle consulenze relative alla quotazione delle PMI:*** è previsto un credito d'imposta alle PMI in relazione ai costi per la consulenza per l'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei, in misura pari al 50% dei costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta viene indicato in dichiarazione con codice E7 del quadro RU;

f. ***spese per ammodernamento impianti di calcio:*** al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti sportivi delle società di calcio, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, si riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12% dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro. Il credito d'imposta viene indicato in dichiarazione con codice F1 del quadro RU;

g. ***credito d'imposta per le librerie:*** agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1, è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con apposito decreto, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale. Il credito d'imposta è stabilito nella misura

massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.
Il credito d'imposta viene indicato in dichiarazione con codice E9 del quadro RU;

h. ***sport bonus:*** si riconosce a tutte le imprese un credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici.
Il credito d'imposta viene indicato in dichiarazione con codice F2 del quadro RU.

1.6 Stabile organizzazione

Con la Legge di Bilancio 2018 viene ridefinita la nozione di stabile organizzazione ai fini delle imposte sui redditi, prevedendo al comma 2 dell'art. 162 del Tuir l'aggiunta della lettera f-bis) che prevede tra i criteri di individuazione della stabile organizzazione anche una "significativa e continuativa presenza economica" nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non far risultare una consistenza fisica nel territorio stesso.

Tale nozione trova, tuttavia, una portata applicativa limitata in quanto si applica ai soli casi in cui non esiste una convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e il paese di residenza dell'impresa (l'Italia ha una rete di trattati molto estesa). Tale criterio infatti non è stato riconosciuto nelle sedi di negoziazione internazionale (in primis OCSE): seppur supportato da alcuni paesi, ha visto la forte opposizione di altri paesi Proseguono comunque le negoziazioni con lo scopo di trovare una soluzione condivisa alla problematica della tassazione delle multinazionali operanti nella *digital economy*.

Sono, inoltre, state introdotte modifiche volte ad adeguare la definizione interna di stabile organizzazione con quella prevista dal modello di convenzione Ocse nell'ambito del progetto Beps (Base Erosion and Profit Shifting). In particolare è previsto che non sia compreso nel concetto di "stabile organizzazione":

- l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
- la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

- la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività;
- la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), a condizione che le attività di cui alle lettere da a) a d) o, nei casi di cui alla lettera e), l'attività complessiva della sede fissa d'affari siano di carattere preparatorio o ausiliario.

1.7 Quadro RS

È stato inserito nella sezione "dati di bilancio" il prospetto relativo agli 'Intermediari IFRS" che deve essere compilato secondo le disposizioni che disciplinano gli schemi del bilancio previsti dalla circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005.

È stata inoltre introdotta una nuova sezione relativa agli "Aiuti di Stato" che deve essere compilata dai soggetti che nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione hanno beneficiato di aiuti di Stato e "aiuti de minimis" automatici nonché di quelli subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione, il cui importo non è determinabile nei provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione.
Il nuovo prospetto inserito nel quadro RS è funzionale alla registrazione che l'Agenzia delle Entrate deve effettuare nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, previsto dall'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Per maggiori dettagli si rimanda a quanto già esposto in termini di novità normative per le società di persone.

1.8 Regime tributario delle società cooperative

Nel regime tributario delle società cooperative è prevista la possibilità di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50% sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche all'atto della loro attribuzione a capitale sociale.

Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di imprese individuali, nonché i detentori di partecipazione qualificata.

La ritenuta del 12,50% può essere applicata, retroattivamente, alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.

1.9 Quadro RQ sezione XI-A Addizionale per il settore creditizio e finanziario

Nel modello di dichiarazione relativo all'anno d'imposta 2018 è stata inserita un'apposita sezione dove riportare le informazioni relative all'addizionale Ires di 3,5 punti percentuali (L. 28/12/2015 n.208) che interessa il settore creditizio e finanziario e la Banca d'Italia.

Per l'anno d'imposta 2017 tale informazione trovava evidenza nel quadro RN (rigo RN7) e veniva compilato anche dai soggetti che partecipavano al regime del consolidato fiscale.

2 Enti non commerciali

2.1 Premessa

I contribuenti che utilizzano il modello Reddito ENC sono costituiti in larga parte da soggetti inquadrabili nel cosiddetto "Terzo settore".

Anche il 2018 è stato, per tali soggetti, un anno di transizione ed avvicinamento all'operatività del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore).

Nondimeno le novità normative dell'IRES, descritte nel relativo documento che accompagna i dati del modello delle Società di capitali, interessano largamente anche gli Enti non commerciali e, quindi, per una loro descrizione si rimanda al citato documento.

Di seguito si riportano i principali cambiamenti normativi, cui sono interessati, in modo specifico, i soggetti che sono tenuti alla compilazione del modello Redditi ENC.

2.2 Decreto correttivo – D. Lgs. N. 3 agosto 2018, n.105

Il decreto legislativo n. 105 del 3 agosto 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2018, contiene disposizioni integrative e correttive del Codice del Terzo Settore.

La "manutenzione", peraltro, era prevista dalla stessa legge 106/2016, che aveva conferito al Governo la delega per la riforma del Terzo settore e sulla cui base era stato emanato il D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

La legge delega, infatti, prevedeva che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo avrebbe potuto emanare disposizioni integrative e correttive "tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse[2]".

Di seguito alcune delle novità introdotte dal D. Lgs. 105/2018, rilevanti sotto il profilo tributario:

- si precisa che l'attività di interesse generale propria degli enti del Terzo settore deve essere svolta in via "esclusiva o principale";

[2] articolo 1, comma 7 della legge 106/2016.

- viene delineato con più chiarezza il contenuto delle disposizioni in materia di scritture contabili e modalità di redazione e deposito del bilancio di esercizio da parte degli enti del Terzo settore;
- viene estesa a tutti gli enti iscritti nel Registro unico nazionale, inclusi gli enti del Terzo settore commerciali, la possibilità di emettere titoli di solidarietà ovvero obbligazioni e altri titoli di debito, nonché certificati di deposito, destinati al finanziamento delle attività istituzionali degli enti non profit;
- i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata ad esse assimilabile sono considerate entrate derivanti da attività non commerciali;
- l'esenzione da Ires dei redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, viene estesa anche alle organizzazioni di volontariato che, a seguito di trasformazione in enti filantropici, sono iscritte nella specifica sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (articolo 28, modifica dell'articolo 84, D. Lgs. 117/2017);
- gli enti non commerciali del Terzo settore, che non applicano il regime forfetario, qualora non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a 220 mila euro, possono tenere, in luogo delle scritture contabili, il rendiconto di cassa.

2.3 Il regime fiscale transitorio delle Organizzazioni di Volontariato

Il Decreto legislativo del 3/7/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) dispone che, nel periodo antecedente l'entrata in vigore del Codice stesso, si applichi quanto previsto dal comma 8 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997 che riconosce alle Organizzazioni di volontariato la qualifica di ONLUS "di diritto" e quindi l'applicabilità delle relative agevolazioni fiscali, comprese quelle di maggior favore previste dalla loro disciplina specifica.

Quindi nel 2018 rimane in vigore il comma 4 dell'art. 8 della Legge n. 266/1991 in base al quale i proventi tratti dalle Organizzazioni di Volontariato da attività commerciali e produttive marginali, non costituiscono redditi imponibili ai fini IRES.

Permane, ovviamente, l'obbligo di documentare il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'Organizzazione di Volontariato.

I criteri in base ai quali un'attività economica svolta dalle Organizzazioni di Volontariato viene considerata marginale restano quelli fissati dal Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro degli Affari sociali col Decreto del 25 maggio 1995.

Si rammenta quanto elencato dal decreto:

- le attività di vendita occasionali svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'Organizzazione di Volontariato;
- le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- la cessione di beni prodotti dagli assistiti o dai volontari curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- le attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili;
- prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

Alle Organizzazioni di Volontariato che non sono ONLUS di diritto, per il periodo transitorio degli anni di imposta 2018 e 2019, si applica il regime previsto per gli enti non commerciali dagli artt. 143 - 149 del T.U.I.R.